PROGETTO DI CONVENZIONI

pel Congiunto Esercizio

DELLE DUE STRADE FERRATE

LEOPOLDA E MARIA ANTONIA

E

PER LA SUCCESSIVA FUSIONE IN UNA

DELLE DUE SOCIETÀ

PROGETTO DI CONVENZIONI

PEL CONGIUNTO ESERCIZIO

DELLE DUE STRADE FERRATE

LEOPOLDA E MARIA ANTONIA

E

PER LA SUCCESSIVA FUSIONE IN UNA

DELLE DUE SOCIETÀ

FIRENZE

PER LA SOCIETÀ TIPOGRAFICA

sopra le Logge del Grano

1850.

Nell'Adunanza generale degli Azionisti de' 10. Aprile del corrente anno 1850. il Consiglio Dirigente veniva autorizzato ad assumere coi rappresentanti la Società della Strada Ferrata **Maria Antonia** le opportune trattative per operare la fusione in una delle due Società della Strada Ferrata **Leopolda**, e di quella **Maria Antonia.**

All' istesso Consiglio veniva commesso di sottoporre ad un'Adunanza Generale degli Azionisti il Progetto di tal fusione per esservi definitivamente votato a forma degli Articoli 43. e 49. degli Statuti, o di render conto del resultato delle assunte trattative.

Il Consiglio Dirigente, assunte quindi dette trattative, e preso in accurato esame il *Progetto* presentato dai rappresentanti della Strada Ferrata **Maria Antonia**, lo ha trovato meritevole di alcune *correzioni, modificazioni*, ed *aggiunte*, colle quali, e non altrimenti, è d'opinione che possa essere accettato.

Mentre sta attendendo, che il *Progetto così riformato* venga dai suddetti rappresentanti accettato, frattanto in obbedienza alla ingiunzione, di che nella ultima sovraindicata Adunanza generale, lo porta a cognizione degli Azionisti della Strada Ferrata **Leopolda.**

PROGETTO

delle Convenzioni che il Consiglio Dirigente della Strada Ferrata LEOPOLDA ritiene possano formar la base per la congiunta attivazione, e esercizio delle due Strade Ferrate LEOPOLDA e MARIA ANTONIA e per la successiva fusione in una delle due Società, da sottoporsi all'approvazione dell'Adunanze generali degli Azionisti dell'una e dell'altra.

ARTICOLO PRIMO

A tutto il mese di Maggio 1852 la Società della Strada Ferrata **Maria Antonia** dovrà a tutte sue spese aver compiuta e posta in grado d'essere attivata l'intera linea, ad una sola rotaja, da Prato a Pistoja.

ARTICOLO SECONDO

Entro lo stesso termine dovrà pure la detta Società della **Maria Antonia** aver costruita una linea ferrata a ruotaja semplice, che congiunga presso Firenze le due linee.

La costruzione di questa linea di congiunzione dovrà precedere quella di che nell' Articolo precedente.

E la Società della Strada Ferrata **Leopolda,** salva l' approvazione governativa, sarà obbligata d'eseguire a tutte sue spese quell' ampliazione di strada, e quelle nuove costruzioni, che possano esser necessarie per por-

tare in Livorno il servizio delle mercanzie in un punto, e località più comodo, e vantaggioso.

ARTICOLO TERZO

Ciascuna delle due Società eseguirà , e completerà a proprie spese tutti i lavori occorrenti in ogni parte delle rispettive linee, onde fornire i comodi necessarj al pieno sviluppo del trasporto di merci, e di passeggieri.

Resta eccettuato ed escluso dal disposto di quest'Articolo, quanto, e nella ipotesi ivi figurata, sarà detto e convenuto al successivo Articolo ottavo.

ARTICOLO QUARTO

Quando la Società della Strada **Maria Antonia** avrà compiuto i lavori di che al precedente Art. 2 , e relativi comodi, ed accessorj, l'Amministrazione, e il servizio attivo di tutta la linea riunita da Livorno a Pistoja sarà affidato interamente alla Società della **Leopolda** per la durata di anni due e per quel maggior tempo , che occorra per giungere alla scadenza del più prossimo semestre sociale della detta Società.

ARTICOLO QUINTO

Decorsi i due anni, o il maggior termine stabilito all'Articolo precedente, s'intenderà avvenuta la fusione delle due Società, e gli Azionisti della Società **Maria Antonia** diverranno Azionisti della Società **Leopolda** nel modo che sarà detto in appresso.

ARTICOLO SESTO

La detta fusione s' intenderà avvenuta ed operata sulle seguenti basi :

1.° Riconosciuta ed accertata, nei modi che saranno accennati in appresso, la rendita netta che ciascuna delle due linee avrà prodotto nel termine stabilito dall'Art. 4, sarà detta rendita distintamente capitalizzata a ragione di 100 per 5, ossia moltiplicata per 20.

2.° Per appurare la rendita all' oggetto preindicato dovrà dalla medesima dedursi l'interesse sull' ammontare della stima, il deperimento naturale annuo, e le spese vive di riparazione per il materiale di locomozione, e trasporto. Alla residua somma così appurata dovrà aggiungersi, tanto per l'una che per l'altra linea, il valore di stima, da eseguirsi come sarà detto in appresso, di tutto il materiale per locomozione, e trasporto, e di qualsiasi oggetto, merce provvista, o cosa qualunque necessaria, ed occorrente al servizio delle respettive linee, che si trovi in essere di spettanza delle due Società al momento in cui avrà luogo l' attivazione per conto comune. All' ammontare di detta stima dovrà aggiungersi il valore del materiale ec. che da ciascuna Società sarà stato acquistato nel termine di che all' Art. 4, e che sarà ritrovato in essere al momento, in cui si opererà la fusione.

Finalmente dovrà aggiungersi il valore di quelli immobili, o possessi, di quei crediti, rendite, assegnamenti ec. che, sebbene non essenzialmente necessarj alle due Società, si trovano nel loro patrimonio: Bene inteso però ; Che non debbano ottenere nessuna valutazione a

favore della Società **Maria Antonia** i terreni e costruzioni sui medesimi destinati a una doppia ruotaja, e

Che le officine dovranno essere valutate e stimate separatamente e il loro valore aggiunto al capitale, deduzione fatta dalle rendite generali di ciascuna Strada degli utili che le officine abbiano prodotto in lavori per conto di terzi.

3.° Il cumulo dei predetti valori costituirà il capitale di ciascuna Società, e rappresenterà la quota proporzionale d'interesse che ciascuna avrà nella nuova Società. Gli Azionisti della Società **Maria Antonia** riceveranno come rappresentative del capitale, come sopra a questa spettante nella nuova Società, tante nuove Azioni; e così a modo d' esempio : Se il valore della Strada **Maria Antonia** sarà un terzo, o un quarto del valore della **Leopolda**, dovranno ricevere 10,000, o 7,500 Azioni, numero corrispondente al terzo o al quarto delle 30,000 rappresentative del capitale della **Leopolda**.

Siccome per altro la Società **Leopolda**, oltre i trenta milioni di lire, rappresentati da 30,000 Azioni, ha in parte contratto, in parte andrà a contrarre un imprestito di L. 1,800,000, così nel calcolo proporzionale sopra stabilito per le Azioni da consegnarsi alla Società **Maria Antonia**, dovrà considerarsi il detto capitale, come se fosse rappresentato da altrettante Azioni, di L. 1000 ciascuna, e così come se il totale delle Azioni emesse dalla **Leopolda** fosse di 31,800; E ciò per l'effetto di diminuire in proporzione le Azioni da assegnarsi alla Società **Maria Antonia** : Ossia viene pattuito, che tanta quota di 1800 Azioni quanta stia nella medesima proporzione della respettiva valutazione dovrà dedursi dal numero di quelle spettanti alla **Maria Antonia**.

A modo d'esempio: Se il valore spettante alla detta Società sia eguale ad un terzo di quello della **Leopolda**, la **Maria Antonia** riceverà invece di 10,000 Azioni, la minor quantità di 9,400 soltanto; se sia eguale a un quarto ne riceverà 7,050 invece di 7,500 ; fermo stante però che anco l'ammontare di quel debito gravante tuttora la Strada Ferrata **Leopolda** , al momento della fusione debba venir detratto, come ogni altra passività, dalla stima del suo valore, come sarà detto all'Art. 17.°, e fermo stante che alla rendita netta della Strada Ferrata **Leopolda**, non debba esser fatta detrazione alcuna delle somme che erogherà per interesse , e parziale estinzione di capitale del suddetto imprestito di Lire 1,800,000 , perdurante il periodo di tempo di che nell'Articolo 4.°

ARTICOLO SETTIMO

L'Amministrazione della **Leopolda**, durante il periodo di che nell' Art. 4.°, farà uso promiscuo pel servizio dell'intera linea del materiale riunito delle due Società.

ARTICOLO OTTAVO

Qualora dietro ulteriori esami venisse reputato più utile di adoperare la Stazione della **Leopolda** presso Firenze pel servizio esclusivo dei passeggieri , e l' altra della **Maria Antonia** per quello delle mercanzie , la Società della **Maria Antonia** si obbliga d' impetrare quando occorra l'approvazione governativa a tal cambiamento , e di eseguire a tutte sue spese, prima della

consegna della Strada, i lavori d'ogni genere occorrenti a render la Stazione atta alla sua nuova destinazione.

Tali lavori dovranno essere indicati dall'Amministrazione della **Leopolda**, colle norme però della più rigorosa economia. Per la esecuzione dei medesimi la Società della **Maria Antonia** non sarà obbligata a oltrepassare la spesa di L. 30,000 toscane.

ARTICOLO NONO

Per tutte le mercanzie, che spettino soltanto al servizio della **Leopolda**, e che per giungere in Firenze, o per partirne dovranno attraversare la linea di congiunzione delle due Vie Ferrate, nessuna parte del prezzo di trasporto sarà conteggiata a favore della **Maria Antonia**, come niuno aggravio sarà portato in conto a carico di essa per l'uso della Stazione della **Leopolda** presso Firenze in servizio dei passeggieri della sua linea; Ma la Società della **Leopolda** dovrà sopportare quella parte di manutensione della linea di congiunzione, di cui dovrà tenersi conto a parte, che sia in proporzione della quantità di miglia sopra di essa percorse coi suoi treni per servizio delle proprie mercanzie, e dovrà inoltre mantenere a suo carico tutto il personale, e far tutte le spese occorrenti pel detto servizio nella Stazione **Maria Antonia** in Firenze; dovendo viceversa la Società **Maria Antonia** sopportare quella parte di spese dipendenti dal servizio delle mercanzie nella sua stazione, che sia proporzionata alla quantità delle merci che vi entreranno, o usciranno per esser trasportate soltanto sulla sua linea.

ARTICOLO DECIMO

Qualora non potesse ottenersi di ridurre la Stazione della **Maria Antonia** in Firenze al servizio esclusivo delle mercanzie, allora dovrà restar destinata per una parte al servizio soltanto dei passeggieri, che percorreranno la linea da Firenze a Pistoja e suo stradale e per l'altra al servizio comune delle mercanzie delle due Società nei modi ed alle condizioni espresse agli Articoli 8.° e 9.°

ARTICOLO UNDECIMO

Sarà tenuto separato conto delle spese di mantenimento di via delle due linee, dovendo ciascuna Società sopportare, e conteggiare le proprie; e qualora una, o ambedue le linee al momento della fusione, a giudizio di arbitri, non fossero in buono e perfetto stato, dovrà dai medesimi tenersene conto, e farne congruo subietto di detrazione in atto di stabilire il valor capitale di ciascuna Società.

ARTICOLO DUODECIMO

Tutte le spese per l'uso, mantenimento, e riparazione del materiale di locomozione, trasporto, ed attivazione saranno accuratamente registrate per repartirsi a carico di ciascheduna Società in proporzione del numero delle miglia, che tal materiale avrà percorse pel respettivo servizio.

ARTICOLO TREDICESIMO

Ciascuna Società sopporterà le spese di tutto il personale impiegato sulla propria linea, eccettuato quanto potesse rientrare nella valutazione delle spese generali di che all'Articolo seguente, quanto dispone l'Art. 9.° per il servizio delle mercanzie a Firenze, ed eccettuato inoltre il salario di un Distributore di biglietti alla Stazione della **Leopolda** quando la Stazione di Firenze della **Maria Antonia** venisse esclusivamente destinata al servizio delle mercanzie.

La spesa dei biglietti sarà conteggiata in proporzione del numero respettivamente adoperato.

ARTICOLO QUATTORDICESIMO

Tutte le spese generali di Amministrazione, come Direzione, Consiglio, Maestro di strada, Ispettore e Magazziniere generale e Scritturali, Pigioni, Postaggi, Stampe, Spese d'Uffizio, e generalmente tutte quelle che riguardano la direzione, e gestione, comune saranno divise e gravate a ciascheduna delle due Società in proporzione dei respettivi introiti lordi.

ARTICOLO QUINDICESIMO

La Società **Maria Antonia** avrà il diritto di nominare e destinare due, o tre individui, i quali, durante il periodo dell' Amministrazione di che all'Art. 4.°, potranno esaminare i libri e registri dell' Amministrazione stessa all' oggetto di assicurarsi che i conti del-

l' Entrate, e delle Spese sieno tenuti in regola conformemente alle norme prestabilite; come potranno accertarsi dell'esattezza e imparzialità del servizio, e che in somma l'Amministrazione sia conforme alle convenzioni stabilite.

ARTICOLO SEDICESIMO

Ciascuna delle due Società, prima che si operi la fusione, dovrà dimostrare la sua liberazione da ogni passività, ed onere di qualunque specie e natura, eccettuato soltanto, quanto alla Società della **Leopolda**, il debito per imprestito di L. 1,800,000 contratto, e da contrarsi come al N.° 3 dell'Art. 6.°, qual debito, per la somma che sarà tuttora insoluta al dì in cui si opererà la fusione, dovrà esser calcolato e detratto dal valore capitale, che arrecherà alla nuova Società.

ARTICOLO DECIMO SETTIMO

Qualora, al momento della fusione, alcuna o ambedue le Società si ritrovassero delle somme a titolo di fondo di riserva, dovranno essere computate a favore della Società cui appartengono nella valutazione del suo Capitale.

ARTICOLO DECIMO OTTAVO

Qualora la Società della strada **Maria Antonia**, prima dell' epoca determinata per la fusione delle due Società, non avesse ottenuto dal R. Governo che la sua Concessione dovesse avere la stessa durata di quella della Società **Leopolda**, s' intenderanno come nulle, e non avvenute le presenti Convenzioni.

ARTICOLO DECIMO NONO

L'Amministrazione della **Leopolda** dovrà darsi ogni maggior premura e adoperarsi in ogni guisa onde aumentare i prodotti, e promuovere i miglioramenti possibili di ambedue le linee, restando espressamente inteso, e solennemente dichiarato e promesso dalle Parti, che ambedue le Società debbano procedere nell' osservanza delle presenti Convenzioni con piena lealtà e buona fede.

Qualora per parte dell' una o dell' altra Società direttamente o indirettamente si mancasse in qualsivoglia modo a tal promessa, ed obbligazione con atti intesi ad alterare i resultati naturali e reali dell' Amministrazione delle due linee pel periodo fissato all'Art. 4.°, sarà in facoltà della Parte che si crede lesa di provocare lo scioglimento delle presenti Convenzioni o di reclamare la dovuta indennità mediante una proporzionale riduzione sulle rendite nette da capitalizzarsi, attribuite alla linea della parte inosservante; il tutto a giudizio degli arbitri da nominarsi come appresso.

ARTICOLO VENTESIMO

Nel caso, in cui i proventi dell' una e dell' altra strada nel periodo di tempo della congiunta Amministrazione non superassero le spese relative, si avranno come nulle e non avvenute le presenti Convenzioni.

Se nei Bilanci semestrali si riscontrerà un avanzo a favore della Società **Maria Antonia**, questo sarà messo a sua disposizione; viceversa, se ne resulterà un disa-

vanzo, la Società **Maria Antonia** dovrà immediatamente ripianarlo: in difetto sarà in facoltà della Società **Leopolda** di rescindere le presenti Convenzioni, ferma stante nella medesima ogni azione, diritto, o privilegio sugli effetti e beni della Società debitrice per conseguirne il pagamento.

ARTICOLO VENTUNESIMO

Se, pel motivo di che nell' articolo precedente, o per qual si fosse altro, la fusione delle due Società non avesse luogo, il materiale di attivazione spettante alla Società **Maria Antonia** le verrà restituito in stato eguale a quello, in cui era al tempo della consegna fattane alla Società **Leopolda** , tenuto a calcolo il naturale deperimento in quelli oggetti, che lo richiedono.

A tal'uopo, e per gli oggetti di che nell'Articolo 6.° N. 2, nell'atto che la Società Leopolda assumerà l'Amministrazione delle due Società riunite, sarà inventariato e stimato da periti tutto il materiale di attivazione spettante a ciascuna di esse.

ARTICOLO VENTIDUESIMO

Ogni questione, che insorger potesse nell'esecuzione delle presenti convenzioni, dovrà essere risoluta e decisa inappellabilmente, e senza forma e strepito di giudizio, da due arbitri da nominarsi uno per parte, e che fin d'ora la Società **Leopolda** nomina nella persona del Sig.   e quella **Maria Antonia** nella persona del Sig.   In caso di dissenso fra i due arbitri nominati, avranno Essi la facoltà di eleggere un terzo. Se non si trovasser d' ac-

cordo nella scelta, verrà nominato dal Tribunale di Prima Istanza di Firenze.

ARTICOLO VIGESIMO TERZO

Per l' inventario e stima degli oggetti d' ogni genere spettanti alle due Società, ciascuna di esse nell'atto definitivo delle presenti convenzioni eleggerà il proprio, e ambedue concorderanno il terzo.

E nel caso, che il 3.° perito concordato non volesse, o non potesse eseguire le sue incumbenze, le parti dovranno procedere alla surroga, ma sempre per via di concordato.

S' intende che la nomina, e respettivo concordato, debba essere ripetuta tante volte quante sono le diverse categorie degli oggetti da stimarsi, e così debbano nominarsi tante terne di periti quante sono quelle categorie.

ARTICOLO VIGESIMO QUARTO

Per la valutazione del fondo capitale di ciascuna Società verranno nell'atto definitivo di stipulazione delle presenti convenzioni nominati tre arbitri stimatori col metodo prescritto all' articolo precedente, i quali preso in esame ogni punto concernente la loro operazione, riunite le varie perizie e stime e tenute per norma le presenti convenzioni, stabiliranno in modo assoluto e definitivo il capitale di ciascuna linea per l' effetto della meditata fusione.

ARTICOLO VIGESIMO QUINTO

Ogni arbitro o perito, prima di entrare in esercizio delle sue funzioni, dovrà dichiarare con suo giuramento avanti Notaro di non avere interesse diretto, o indiretto in nessuna delle due Società.

ARTICOLO VIGESIMO SESTO

Le sportule dovute agli arbitri, di che nell'Articolo 22.°, saranno a carico di chi di ragione. Quelle da corrispondersi agli arbitri stimatori, e quelle dovute ai diversi periti, di che nell'Articolo 23.°, saranno pagate nel seguente modo:

Ai periti parziali dalla Società che li ha scelti: Ai terzi periti ed arbitri stimatori concordato a perfetta metà da ambedue.

Ogni altra spesa, o aggravio cui potesse dar luogo l'esecuzione delle presenti convenzioni, sarà a carico comune.

Firenze 15. Luglio 1850.

C. Schmitz *Presidente*
Dott. T. Mangani *Segretario*